

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

2 NOV. 1999

=====

ADDE' - 2 NOV. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio -	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
 OMISSIS

COSENTINO ❖ AMATE ❖ CIOFFARELLI ❖ DONATO - META

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 5317

OGGETTO: Concessione mineraria di acqua minerale denominata "COLLE CESARANO" in territorio del Comune di Tivoli, provincia di Roma.



SCHEMA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Concessione mineraria di acqua minerale denominata "COLLE CESARANO" in territorio del Comune di Tivoli, provincia di Roma.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico e Attività Produttive;

- VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n.1443;
- VISTO il R.D.L. 15 giugno 1936, n.1347;
- VISTA la legge 7 novembre 1941, n.1360;
- VISTO il D.P.R. 28 giugno 1955, n.620;
- VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1972, n.2;
- VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- VISTA la L.R. 2 maggio 1980, n.30 e successive modificazioni;
- VISTA la L.R. 26 giugno 1980, n.90;
- VISTA la L.R. 22 luglio 1993, n.31;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;
- VISTA la corredata istanza datata 14 dicembre 1998, con la quale il CENTRO CLINICO COLLE CESARANO S.p.A. (codice fiscale 02553630589), con sede in Tivoli, Via Maremmana Inferiore Km.3+200 Villa Adriana di Tivoli, ha chiesto la concessione mineraria di acqua minerale denominata "COLLE CESARANO" in territorio del Comune di Tivoli, provincia di Roma;
- VISTO l'avviso inserito sotto il n. S-555, pag.4, del Foglio Annunzi Legali della Provincia di Roma n.23 del 23 marzo 1999, con il quale è stato reso noto che la citata istanza 14 dicembre 1998 sarebbe stata pubblicata per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 29 marzo 1999 all'Albo Pretorio del Comune di Tivoli, provincia di Roma, corredata del pertinente piano topografico;
- VISTA la relata datata 14 aprile 1999 firmata dal Segretario Generale, trasmessa con nota 20 aprile 1999 del Commissario Straordinario del Comune di Tivoli, dalla quale risulta che la menzionata istanza datata 14 dicembre 1998 ed il relativo pertinente piano topografico, sono stati pubblicati all'Albo Pretorio Comunale dal 29 marzo 1999 al 13 aprile 1999, senza dare luogo ad opposizioni o reclami;
- CONSIDERATO che la menzionata istanza 14 dicembre 1998 è stata comunicata all'Amministrazione Provinciale di Roma, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma ed al Comune di Tivoli, senza che nei termini di legge gli Enti predetti abbiano presentato osservazioni in merito al conferimento della concessione stessa;



- VISTA la relazione idrogeologica datata 14 dicembre 1998 e la successiva relazione idrogeologica integrativa datata 12 luglio 1999, concernenti i pozzi di acqua minerale oggetto della concessione mineraria denominata "COLLE CESARANO", prodotte ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della L.R.26 giugno 1980, n.90;
- RITENUTO che ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, 36, 37, 38 e 39 della L.R. 26 giugno 1980, n.90 occorre procedere alla costituzione delle zone di protezione igienico - sanitaria e di protezione ambientale dei pozzi di acqua minerale oggetto della concessione mineraria denominata "COLLE CESARANO" sita in territorio del Comune di Tivoli, provincia di Roma;
- RILEVATO che sussistono i presupposti tecnici per la costituzione e delimitazione delle relative zone di protezione di cui all'art.10 della legge regionale 90/80, contestualmente al conferimento della concessione mineraria "de qua";
- VISTO il pertinente verbale di delimitazione datato 25 maggio 1999 e l'allegato piano topografico alla scala 1:10.000 dai quali risulta che l'area della chiesta concessione misura Ha 50.20.00 (ettari cinquanta, are venti e centiare zero);
- VISTO il programma dei lavori di coltivazione e la relazione tecnico - finanziaria per la realizzazione delle opere a servizio della concessione mineraria di cui trattasi, prodotti a corredo della più volte citata istanza;
- VISTO il parere favorevole espresso nella seduta del 15 settembre 1999 dalla Commissione Regionale Consultiva per le Acque Minerali e Termali;
- RILEVATO che la Società richiedente, risulta essere in possesso dei requisiti tecnico-economici, necessari per la conduzione dell'impresa mineraria;
- CONSIDERATO in base alle risultanze degli accertamenti istruttori, che sussistono i requisiti di legge per il conferimento della chiesta concessione e che, per la congruità del programma presentato, la stessa abbia la durata di anni trenta;

all'unanimità:

DELIBERA

- art.1 = Al Centro Clinico Colle Cesarano S.p.A. (codice fiscale 02553630589), - con sede in Tivoli, Via Maremmana Inferiore Km.3+200 Villa Adriana di Tivoli -, è rilasciata la concessione mineraria di acqua minerale denominata "COLLE CESARANO" sita in territorio del Comune di Tivoli, provincia di Roma, per la durata di anni trenta, a decorrere dalla data della presente deliberazione.
- art.2 = L'area della concessione, che sarà denominata "COLLE CESARANO", è segnata con linea perimetrale rossa continua sul piano topografico alla scala 1:10.000, ed è descritta nel verbale di delimitazione nelle premesse citati; piano e verbale che si allegano alla presente deliberazione perché ne formino parte integrante.
L'area, come sopra delimitata, ha un estensione di Ha 50.20.00 (ettari cinquanta, are venti e centiare zero).
- art.3 = Il progetto - programma e la relazione tecnico - finanziaria per la realizzazione delle opere pertinenziali e del complesso termale, presentati con l'istanza 14 dicembre 1998, sono approvati per la parte strettamente mineraria.



Handwritten signatures at the bottom of the page.

Ur

art.4 = Il progetto - programma e la relazione tecnico - finanziaria, come sopra approvati, formano parte integrante della presente deliberazione.

art.5 = Il progetto - programma per la costruzione delle opere pertinenziali e del complesso termale, è da considerarsi di pubblica utilità, - ai sensi dell'art.32 del R.D. 29 luglio 1927, n.1443 -, e va realizzato nella sua interezza entro e non oltre il termine di anni cinque dalla data del conseguimento delle prescritte autorizzazioni.

art.6 = La Società titolare della concessione è tenuta:

a) ad informare ogni quattro mesi, l'Ufficio Acque Minerali e Termali dell'Assessorato allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive dell'andamento dei lavori e dei risultati ottenuti;

b) a fornire ai funzionari della Regione Lazio i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici che venissero richiesti;

c) ad attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Autorità regionale, per il controllo ed il regolare sfruttamento delle falde mineralizzate ed a quelle impartite dall'Autorità sanitaria per l'utilizzo dell'acqua;

d) a provvedere, con misuratori di portata e di conducibilità elettrica alle sorgenti o in prossimità dell'impianto di utilizzazione nonché di pluviografi e termografi ubicati in posizione idonea nell'area di concessione, alla raccolta e conservazione dei dati concernenti sia le portate e le caratteristiche dell'acqua sia la meteorologia della zona di concessione;

e) ad eseguire ogni sei mesi, alla presenza di un funzionario dell'Ufficio Acque Minerali e Termali, la misurazione della portata dei singoli pozzi;

f) a corrispondere alla Regione Lazio, a decorrere dalla data della presente deliberazione:

- il diritto proporzionale annuo anticipato di £.3.060.000 (lire tremilionisessantamila) pari a £.60.000 (lire sessantamila) per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie compresi nell'area della concessione, ai sensi dell'art.23 della L.R. 26 giugno 1980, n.90, così come modificato dall'art. 4 della L.R. 22 luglio 1993, n.31;

- la tassa di concessione regionale di £.3.226.000 (lire tremilioniduecentoventiseimila), ai sensi della L.R. 2 maggio 1980, n.30 e successive modificazioni;

g) a far pervenire alla Regione Lazio Assessorato Sviluppo Economico e Attività Produttive - Ufficio Acque Minerali e Termali, entro tre mesi dalla data di notifica della presente delibera, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione della delibera stessa all'Ufficio dei Registri Immobiliari.


art.7 = La concessione mineraria è accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

art.8 = Sono costituite le zone di protezione igienico - sanitarie e di protezione ambientale delle sorgenti di acqua minerale della concessione mineraria denominata "COLLE CESARANO" del territorio del Comune di Tivoli, provincia di Roma.

art.9 = L'estensione della zona di protezione igienico - sanitaria e della zona di protezione ambientale sono delimitate con linea perimetrale bleu continua la zona di protezione igienico-sanitaria e con linea perimetrale verde continua la zona di protezione ambientale, nell'allegata planimetria catastale alla scala 1:2500, che forma parte integrante della presente deliberazione.

X

Ur



304 + 24 NOV. 1999

W

art.10 = La zona di protezione igienico - sanitaria è sottoposta ai seguenti vincoli:

- a) sono vietate le costruzioni di stalle e di concimaie;
- b) è vietata la dispersione, ovvero l'immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
- c) è vietata la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- d) la costruzione di strade deve essere effettuata in modo idoneo ad allontanare le acque al di fuori della zona di protezione igienico-sanitaria;
- e) sono vietate la perforazione di pozzi per la ricerca di acque sotterranee, fatte salve le esigenze di ricerca e utilizzo per scopi minerari autorizzati dalla Regione e la costruzione di bacini per la raccolta delle acque, nonché l'apertura di cave;
- f) la costruzione di fabbricati per uso abitazione ed industriale deve essere attuata tenendo presente le seguenti norme:
 - le fondazioni debbono essere del tipo a platea unica continua;
 - le acque scure e chiare debbono essere incanalate in fognoli impermeabili di grès, cemento o altro materiale idoneo, contenuti in un contratubo di cemento poggiato su un masso di fondazione;
 - i fognoli debbono scaricare le acque scure e chiare al di fuori della zona di protezione igienico-sanitaria, secondo i dettami delle vigenti disposizioni in materia;
- g) è vietato il pascolo e lo stazzo di bestiame;
- h) è vietata la concimazione dei terreni con concimi animali o chimici nocivi alla purezza della falda mineralizzata alimentante i pozzi della concessione di acqua mineraria "COLLE CESARANO";
- i) sono vietate le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate, nonché lo stoccaggio di rifiuti, reflui prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- l) sono vietati i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli e gli impianti di trattamento dei rifiuti;
- m) è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelli esistenti il Comune dovrà effettuare una verifica sull'attuale stato di tenuta, operare il ripristino dei tratti avariati. Per le fosse a tenuta, le autorità sanitarie competenti dovranno verificare, almeno ogni tre mesi, l'integrità ed il buon funzionamento.
- n) sono vietati gli insediamenti industriali, artigiani, zootecnici ed agricoli aventi attività previste dal decreto del Ministero della Sanità 5 settembre 1994, riguardante l'elenco delle lavorazioni insalubri.

art.11 = Entro le zone di protezione ambientale è vietata qualsiasi variazione dell'attuale situazione agricola e morfologica che possa recare danno alla conservazione e qualificazione della falda idrominerale alimentante i pozzi oggetto della concessione mineraria "COLLE CESARANO".

art.12 = Copia della presente deliberazione sarà inviata a cura della Segreteria della Giunta Regionale al Comune di Tivoli, ai fini dell'adeguamento degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art.39 della L.R. 26 giugno 1980, n.90.

art.13 = La zona di protezione igienico-sanitaria e la zona di protezione ambientale del bacino che alimenta le falde mineralizzate della concessione denominata "COLLE CESARANO" del territorio del Comune di Tivoli, provincia di Roma, sono costituite senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

art.14 = Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n.127.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL VICE SEGRETARIO: f.to Dott. Adolfo PAPI

15 NOV. 1999

